

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)  
16 marzo 1998 \*

Nella causa T-235/95,

**Anthony Goldstein**, residente in Londra, con l'avv. Raymond St John Murphy,  
solicitor, 3 Kings Bench Walk, Inner Temple, Londra,

ricorrente,

contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal signor Richard Lyal,  
membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione della Commissione 16 ottobre 1995 relativa al rifiuto da parte di quest'ultima, da una parte, di riconsiderare la sua decisione di respingere la domanda di provvedimenti provvisori presentata dal ricorrente nell'ambito di un procedimento diretto a far dichiarare la violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CE da parte del General Medical Council e, dall'altra, di emettere taluni altri provvedimenti provvisori richiesti dal ricorrente,

\* Lingua processuale: l'inglese.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C. P. Briët e A. Potocki, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

**Ordinanza**

**Fatti all'origine della controversia**

- 1 Il ricorrente è un cittadino britannico residente nel Regno Unito. È in possesso di una laurea in medicina e ha una specializzazione in reumatologia. Otteneva nel gennaio 1990 un Certificate of Specialist Training rilasciato dal General Medical Council (il Consiglio medico generale, in prosieguo: il «GMC»), incaricato della regolamentazione della professione medica nel Regno Unito.
- 2 Il 10 agosto 1993, depositava una denuncia presso la Commissione ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), diretta a far dichiarare che il GMC aveva violato gli artt. 85 e 86 del Trattato CE. Egli addebitava al GMC di non aver pubblicato nell'albo dei medici una lista dei titolari del «diploma comunitario di medico specialista» rilasciato ai sensi della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1). Rimproverava del pari al GMC di aver dettato norme che vietano l'accesso diretto ai «medici specialisti comunitari» e vietano a questi ultimi di farsi pubblicità.

3 Al momento del deposito della denuncia, il ricorrente chiedeva peraltro alla Commissione di adottare taluni provvedimenti provvisori. La Commissione respingeva tale domanda con lettera 20 gennaio 1994, sostenendo che la situazione non era intollerabile per l'interesse generale e che il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di un danno grave e irreparabile per sé stesso. Essa aggiungeva che i provvedimenti richiesti non avrebbero potuto evitare il danno assertivamente subito dal ricorrente.

4 Quest'ultimo presentava alla Commissione una seconda domanda di provvedimenti provvisori il 28 aprile 1994. Tale domanda veniva respinta con lettera 20 giugno 1994, nella quale la Commissione sottolineava che l'esercizio di poteri giurisdizionali da parte dei giudici di uno Stato membro non è un'attività economica e non rientra quindi nell'ambito d'applicazione degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato.

5 Il ricorrente inviava altre lettere alla Commissione il 26 maggio 1994, il 4 luglio 1994, il 12 agosto 1994, il 28 settembre 1994, il 21 giugno 1995 e il 3 luglio 1995.

6 Secondo la sintesi di cinque di tali lettere effettuata dalla Commissione nella risposta del 16 ottobre 1995 (v. in prosieguo il punto 8), sintesi non contestata dal ricorrente, quest'ultimo chiedeva all'istituzione,

1) con lettera 26 maggio 1994:

— che «la domanda [di pagamento delle spese di giustizia] che [gli aveva] inviato il Legal Aid Board [consiglio britannico dell'assistenza giudiziaria] venisse annullata o sospesa» (in prosieguo: il «primo provvedimento»);

— che «il [suo] certificato di assistenza giudiziaria n. 39919C venisse ripristinato» (in prosieguo: il «secondo provvedimento»);

2) con lettera 4 luglio 1994:

— «di riconsiderare la posizione secondo la quale l'esercizio dei poteri giurisdizionali da parte dei giudici di uno Stato membro non è un'attività economica e non può quindi rientrare nell'ambito d'applicazione degli artt. 85, 86 e 90 (lettera che [gli aveva] inviato il signor Ehlermann il 20 giugno, paragrafo 9), e di inserire taluni principi giuridici in una nuova decisione [...]» (in prosieguo: il «terzo provvedimento»);

— «di formulare talune proposte generali [...] riguardanti:

a) l'applicazione in generale delle regole di concorrenza comunitarie [...];

b) l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie alla prestazione di servizi medici in generale e nel [suo] caso in particolare [...];

c) gli obblighi che incombono, in forza del diritto comunitario, agli Stati membri, (ivi compresi i giudici nazionali), agli avvocati indipendenti e ai cittadini di uno Stato membro [...];

d) l'applicazione della sentenza della Corte 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S Europa/Commissione (Racc. pag. 1575) [...]» (in prosieguo: il «quarto provvedimento»);

— «di riconsiderare il rifiuto del 20 gennaio 1994 di emettere provvedimenti provvisori [...]» (in prosieguo: il «quinto provvedimento»);

— «di chiedere al signor Richard Whish di fornir[gli] una determinata relazione» [...] (in prosieguo: il «sesto provvedimento»);

3) con lettera 12 agosto 1994:

- «di adottare “tutti i provvedimenti necessari per mantenere lo status quo e tutelare i [suoi] diritti e, in particolare, il suo diritto fondamentale alla tutela dei principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di proporzionalità”» (in prosieguo: il «settimo provvedimento»);
  
- «di ordinare che le seguenti decisioni vengano dichiarate giuridicamente inesistenti:
  - a) la decisione 21 luglio 1994 del cancelliere Simmonds, che autorizza il Legal Aid Board a presentare una domanda di dichiarazione di fallimento [personale] il 15 agosto 1994 o in data successiva;
  
  - b) la decisione 4 agosto 1994 del giudice Latham, che ordina al Treasury Solicitor di deferire la controversia alla Corte ai sensi dell'art. 42 del Supreme Court Act del 1981 quanto alla questione se [il ricorrente dovesse] essere considerato promotore di un procedimento vessatorio» (in prosieguo: l'«ottavo provvedimento»);
  
- «in alternativa, di adottare tutti i provvedimenti necessari per fare in modo che l'applicazione, da parte del giudice nazionale, del diritto comunitario in tale materia sia prevedibile» (in prosieguo: il «nono provvedimento»);
  
- «di fornir[gli] le informazioni necessarie per preparare un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado al fine di impugnare la decisione della Commissione 20 giugno 1994 c/o di indurre il giudice nazionale ad agire in tal senso, in forza dell'art. 173» (in prosieguo: il «decimo provvedimento»);

4) con lettera 28 settembre 1994:

— «un’ingiunzione per ripristinare la [sua] domanda di sindacato giurisdizionale di misure statali in contrasto con le regole di concorrenza comunitarie, domanda che è stata respinta dal giudice Brooke» (in prosieguo: l’«undicesimo provvedimento»);

— «un’ingiunzione temporanea per garantire il [suo] diritto ad un processo equo dinanzi al giudice nazionale, che garantisse l’applicazione di taluni principi giuridici che [egli enuncia]» (in prosieguo: il «dodicesimo provvedimento»);

— «un’ingiunzione temporanea per impedire che una “qualsiasi azione avviata da chiunque” minacci lo status quo (in prosieguo: il «tredicesimo provvedimento»);

5) con lettera 3 luglio 1995, di «ripristinare lo status quo e di adottare i provvedimenti necessari in via provvisoria per vietare all’Attorney General di impedire al giudice nazionale di soddisfare direttamente o indirettamente il suo obbligo di leale collaborazione nell’applicazione delle norme di diritto, stabilito dal Trattato» (in prosieguo: il «quattordicesimo provvedimento»).

7 La lettera del ricorrente 21 giugno 1995 non conteneva invece alcuna domanda di provvedimenti supplementari.

8 Con lettera 16 ottobre 1995 (in prosieguo: la «lettera controversa»), la Commissione respingeva le domande relative al terzo e al quinto provvedimento, poiché il ricorrente non aveva dimostrato che la situazione era mutata.

- 9 Con la medesima lettera, essa dichiarava che la domanda relativa al sesto provvedimento era divenuta priva di oggetto, in quanto il ricorrente aveva ottenuto la relazione di cui trattasi.
- 10 La stessa respingeva le altre domande di provvedimenti provvisori supplementari, considerando che esse non rientravano nell'ambito dei provvedimenti provvisori e che, di conseguenza, erano irricevibili. Riteneva che i provvedimenti richiesti non fossero né provvisori, né cautelari, né limitati al necessario.
- 11 Più precisamente, spiegava che il terzo e il quarto provvedimento non potevano essere adottati come provvedimenti provvisori, poiché avevano come oggetto considerazioni giuridiche e, di conseguenza, costituivano una forma di provvedimento dichiarativo. Il settimo, il nono, il dodicesimo, il tredicesimo e il quattordicesimo provvedimento erano a suo avviso troppo ampi e/o troppo vaghi per essere considerati limitati al necessario. Per quanto riguarda il primo e il secondo provvedimento, la Commissione considerava che, poiché il Legal Aid Board non era né un'impresa né un'associazione d'impresе, essa non era competente ad adottarli. Sottolineava, per quanto riguarda l'ottavo, il nono, l'undicesimo e il dodicesimo provvedimento, di non essere competente ad intervenire come giudice d'appello di decisioni adottate da giudici nazionali e che essa non poteva dare loro istruzioni sul modo di dirimere vertenze future né rivolgere loro ingiunzioni. Dichiarava, per quanto riguarda il quattordicesimo provvedimento, di non poter inviare un'ingiunzione neanche all'Attorney General. Quanto al decimo provvedimento, riteneva che non costituisse una domanda di provvedimenti provvisori, ma una domanda di informazioni, e che il ricorrente non aveva fornito alcun dettaglio sulle informazioni richieste.
- 12 Concludendo, constatava che non sussistevano i presupposti dei provvedimenti provvisori. Respingeva quindi le domande del ricorrente.

**Procedimento e conclusioni delle parti**

- 13 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 1995, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame. La causa è stata assegnata alla Prima Sezione ampliata.
- 14 Il ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori, depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 gennaio 1996. Il presidente del Tribunale, con ordinanza 27 febbraio 1996, ha respinto tale domanda, riservandosi di pronunciarsi sulle spese.
- 15 Il 3 maggio 1996 il ricorrente ha proposto ricorso contro tale ordinanza. Il presidente della Corte, con ordinanza 11 luglio 1996 nella causa C-148/96 P(R), Goldstein/Commissione (Racc. pag. I-3833), ha respinto tale ricorso e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento d'impugnazione.
- 16 Il ricorrente ha presentato una nuova domanda di provvedimenti provvisori, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 4 novembre 1996. Il presidente del Tribunale, con ordinanza 11 dicembre 1996, ha respinto tale nuova domanda riservandosi la pronuncia sulle spese.
- 17 Il 21 febbraio 1997 il ricorrente ha proposto ricorso contro quest'ultima ordinanza. Con ordinanza del presidente della Corte 10 marzo 1997, causa C-78/97 P(R), Goldstein/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), tale ricorso è stato del pari respinto e il ricorrente è stato condannato a sostenere le proprie spese per il detto procedimento.
- 18 Peraltro, il 12 febbraio 1996 la convenuta ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità contro il ricorso in esame.
- 19 Il Tribunale, all'udienza plenaria del 5 dicembre 1996, ha deciso, sentite le parti, di assegnare la causa alla Prima Sezione.



- 20 Con ordinanza del Tribunale 10 marzo 1997, l'eccezione d'irricevibilità è stata unita all'esame del merito.
- 21 La fase scritta è terminata il 7 agosto 1997, data in cui la convenuta ha rinunciato a depositare una controreplica.
- 22 Poiché il giudice relatore è stato successivamente assegnato alla Terza Sezione, la causa è stata assegnata a tale Sezione.
- 23 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione 16 ottobre 1995 della Commissione, con la quale quest'ultima si rifiuta, in particolare, di riconsiderare la sua decisione 20 gennaio 1994;
  - condannare la Commissione alle spese.
- 24 La convenuta chiede, nella sua eccezione d'irricevibilità, che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
  - condannare il ricorrente alle spese.

25 La convenuta, nel suo controricorso, chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare il ricorrente alle spese.

### Sulla ricevibilità

26 Ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale, senza proseguire il procedimento, può statuire con ordinanza motivata.

### *Argomenti delle parti*

27 La convenuta adduce due motivi di irricevibilità nella sua eccezione d'irricevibilità.

28 Il primo è relativo al fatto che il ricorrente non sarebbe direttamente e individualmente interessato dal rifiuto della Commissione di emettere i provvedimenti richiesti, poiché non potrebbe vantare alcun diritto in forza della citata direttiva 93/16, del 5 aprile 1993. La sua denuncia sarebbe quindi priva di fondamento sotto l'aspetto del diritto comunitario.

- 29 Il secondo motivo di irricevibilità è relativo al fatto che il ricorso è diretto ad ottenere l'annullamento di un atto meramente confermativo, vale a dire il rifiuto della Commissione di riconsiderare la sua precedente decisione del 20 gennaio 1994 (sentenza della Corte 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish Cement/Commissione, Racc. pag. 6473).
- 30 Il ricorrente sostiene che il ricorso è ricevibile.
- 31 Egli ritiene di avere interesse ad agire. A suo avviso, le persone fisiche o giuridiche legittimate a presentare una domanda ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17 devono poter disporre di un rimedio giurisdizionale destinato a tutelare i loro interessi legittimi se la loro domanda non è stata accolta in tutto o in parte (sentenze della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro SB-Großmärkte/Commissione, Racc. pag. 1875, punto 13, 11 ottobre 1983, causa 210/81, Demo-Studio Schmidt/Commissione, Racc. pag. 3045, punto 13, e del Tribunale 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e NCC/Commissione, Racc. pag. II-285, punto 36).
- 32 Il ricorrente avrebbe avuto un interesse legittimo a presentare una denuncia in quanto era direttamente interessato dal comportamento censurato. Tale comportamento sarebbe stato tale da incidere sui suoi interessi.
- 33 Parimenti, il ricorrente avrebbe avuto un interesse legittimo a presentare una domanda di provvedimenti provvisori. Inoltre, egli avrebbe un interesse sufficiente ad avviare un ricorso contro la decisione contenuta nella lettera controversa, nella quale si respingeva la sua domanda di provvedimenti provvisori.
- 34 Per quanto riguarda il secondo motivo di irricevibilità il ricorrente ammette che un provvedimento che si limiti a confermare un precedente provvedimento non può offrire alle persone interessate l'occasione di sollevare nuovamente la questione della legittimità del provvedimento confermato. Tuttavia, tale norma non si applli-

cherebbe in presenza di un fatto nuovo che abbia modificato le circostanze e le condizioni essenziali che avevano motivato il primo provvedimento. Orbene, la sentenza della Corte 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments (Racc. pag. I-1141), relativa alle situazioni in cui si può ammettere un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, avrebbe costituito un fatto del genere, che avrebbe dovuto indurre la Commissione a modificare la sua decisione di non vietare l'illecito comportamento anticoncorrenziale del GMC.

- 35 Di conseguenza, il rifiuto della Commissione di revocare la sua decisione 20 gennaio 1994 conterrebbe una decisione implicita secondo la quale, da un lato, la citata sentenza Alpine Investments non esigerebbe l'adozione di un atteggiamento diverso e, dall'altro, le considerazioni effettuate dalla Corte in tale sentenza non riguarderebbero il mercato dei servizi medici. Di conseguenza, la lettera controversa non costituirebbe una semplice conferma di una precedente decisione. Il ricorrente sarebbe pertanto legittimato a impugnare la decisione in essa contenuta (sentenza della Corte 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, Snupat/Alta Autorità, Racc. pag. 99, in particolare pagg. 145, 146, 150 e 151).

### *Giudizio del Tribunale*

- 36 L'esistenza di un atto impugnabile con ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato costituisce un presupposto essenziale di ricevibilità del ricorso (v. sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 41).
- 37 Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare gli interessi del ricorrente, modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica (v., in particolare, sentenza del Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-178/94, ATM/Commissione, Racc. pag. II-2529, punto 53).

- 38 Nella fattispecie, la convenuta stessa ha contestato l'esistenza di un atto impugnabile.
- 39 Si deve esaminare se la lettera controversa costituisca un atto impugnabile con un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato.
- 40 Tale lettera contiene due parti distinte, che saranno esaminate consecutivamente. In primo luogo, contiene il rifiuto di riconsiderare la decisione 20 gennaio 1994 e l'opinione formulata nella lettera 20 giugno 1994 e, in secondo luogo, il rifiuto di adottare gli altri provvedimenti richiesti.

#### Sulla decisione riguardante il rifiuto di riconsiderare le precedenti decisioni

- 41 Per giurisprudenza costante, è irricevibile il ricorso d'annullamento diretto contro una decisione puramente confermativa di una precedente decisione non impugnata nei termini (sentenze della Corte 11 gennaio 1996, causa C-480/93 P, *Zunis Holding e a./ Commissione*, Racc. pag. I-1, punto 14, e del Tribunale 15 ottobre 1997, causa T-331/94, *IPK/Commissione*, Racc. pag. II-1665, punto 24; ordinanza della Corte 21 novembre 1990, causa C-12/90, *Infortec/Commissione*, Racc. pag. I-4265, punto 10).
- 42 Una decisione è meramente confermativa di una precedente decisione qualora essa non contenga alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario di tale atto precedente (summenzionata sentenza *IPK/Commissione*, punto 24).

- 43 Nella fattispecie, il rifiuto della Commissione di riconsiderare le sue decisioni 20 gennaio 1994 (quinto provvedimento) e 20 giugno 1994 (terzo provvedimento) conferma soltanto la sua precedente posizione.
- 44 Con la decisione 20 gennaio 1994 la Commissione si era rifiutata di adottare provvedimenti provvisori e non aveva preso posizione sull'asserito illecito comportamento anticoncorrenziale del GMC. Il rifiuto di accordare provvedimenti era basato sulla mancanza di urgenza, vale a dire sulla mancanza di una situazione grave e irreparabile per il ricorrente o intollerabile per l'interesse generale. Nella lettera controversa la Commissione faceva presente che non avrebbe riesaminato una decisione di rifiuto di provvedimenti provvisori, a meno che non fosse venuta in possesso di prove di una modifica della situazione in ragione delle asserite violazioni delle regole di concorrenza. Tale dichiarazione non conteneva alcun elemento nuovo rispetto agli atti precedenti e non era stata preceduta da un riesame della situazione del ricorrente.
- 45 Quanto al rifiuto della Commissione di riconsiderare l'opinione formulata nella decisione 20 giugno 1994, esso era del pari basato sulla mancanza di un mutamento della situazione in ragione delle asserite violazioni delle regole di concorrenza. Esso costituiva pertanto soltanto una conferma della precedente decisione.
- 46 La citata sentenza *Alpine Investments* riguardava dal canto suo le situazioni nelle quali si può ammettere un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. Date le motivazioni delle summenzionate decisioni 20 gennaio e 20 giugno 1994 e dato il fatto che nessuna asserzione di una violazione delle norme comunitarie sulla libera prestazione dei servizi costituiva oggetto di queste due decisioni, tale sentenza non era sufficiente ad obbligare la Commissione ad adottare una posizione diversa nella decisione controversa per quanto riguarda le condizioni in base alle quali un riesame è necessario.

- 47 Infine, il fatto che il ricorrente si sia richiamato a nuove sentenze e che la Commissione ne abbia menzionate alcune in una decisione successiva non basta a dimostrare che la Commissione ha riesaminato la situazione del ricorrente. La Commissione ha semplicemente confermato che non era in possesso di prove di una modifica della situazione in ragione delle asserite violazioni delle regole di concorrenza.
- 48 Concludendo, la parte della lettera controversa che si può considerare come un rifiuto di riconsiderare le decisioni precedenti costituisce un atto meramente confermativo. Il ricorso, per quanto riguarda tale parte, deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.

#### Sulla decisione di rifiuto di adottare altri provvedimenti provvisori

- 49 Come si è già rilevato (v. supra, punto 37), costituiscono atti impugnabili con ricorso d'annullamento soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare gli interessi del ricorrente, modificando in modo sensibile la sua situazione giuridica.
- 50 Perché una decisione di rigetto di una domanda di provvedimenti provvisori possa costituire un atto impugnabile, occorre anzitutto che la Commissione sia competente ad emettere tali provvedimenti (v., in particolare, sentenza della Corte 4 marzo 1982, causa 182/80, Gauff/Commissione, Racc. pag. 799, punti 16-18, e ordinanza della Corte 17 ottobre 1984, cause riunite 83/84 e 84/84, N. M./Commissione e Consiglio, Racc. pag. 3571, punti 10 e 11).
- 51 L'art. 155 del Trattato elenca le competenze generali della Commissione.

- 52 Varie disposizioni del Trattato e del diritto derivato precisano l'estensione di tali competenze. Così, nel caso si tratti dell'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, la Commissione esercita i poteri che le derivano dal regolamento n. 17. Tali poteri comprendono in particolare la facoltà di dichiarare una violazione delle regole di concorrenza e di sanzionarla.
- 53 In occasione di un procedimento che persegua tale scopo, essa può emettere provvedimenti provvisori (v. ordinanza della Corte 17 gennaio 1980, causa 792/79 R, Camera Care/Commissione, Racc. pag. 119). Infatti, essa deve poter prendere disposizioni cautelari, in quanto possano apparire indispensabili per evitare che l'esercizio del potere di decisione previsto dall'art. 3 del regolamento n. 17 non finisca col divenire inefficace, o persino illusorio, a motivo del comportamento di determinate imprese.
- 54 Fra le competenze della Commissione ex art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 è quindi compresa quella di adottare le disposizioni provvisorie indispensabili per poter esercitare in modo efficace le proprie funzioni e, in particolare, per garantire l'efficacia pratica delle eventuali decisioni volte ad obbligare le imprese a porre fine alle infrazioni constatate (medesima ordinanza, punto 18).
- 55 Tuttavia, occorre che i provvedimenti provvisori siano adottati soltanto in caso di indiscussa urgenza, per far fronte ad una situazione tale da causare un danno grave ed irreparabile alla parte che li richiede o intollerabile per l'interesse pubblico. Tali provvedimenti devono essere inoltre di carattere provvisorio e cautelare, e limitarsi a quanto necessario nella situazione data (medesima ordinanza, punto 19).
- 56 Nella fattispecie, il ricorrente fa riferimento in particolare, quale fondamento giuridico del potere di emettere provvedimenti provvisori, alle competenze della Commissione nell'applicazione delle regole di concorrenza.



- 57 Orbene, per quanto riguarda il primo, il secondo, l'ottavo, il nono, l'undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo e il quattordicesimo provvedimento, nonché la seconda parte del decimo provvedimento, si deve rilevare che la Commissione non è manifestamente competente a rivolgere ingiunzioni a giudici nazionali, neanche nella sua qualità di «custode dei Trattati», né ad adottare in abstracto provvedimenti che li riguardano, né, infine, a valutare la validità delle loro decisioni, poiché l'istituzione non è in ogni caso un giudice d'appello rispetto ai giudici nazionali.
- 58 Inoltre, il rifiuto di adottare tali provvedimenti non riguarda evidentemente la sfera giuridica del ricorrente, di modo che il mantenimento in vigore o l'annullamento di tale decisione non può in alcun modo incidere sui suoi interessi.
- 59 Pertanto, il ricorrente non ha interesse ad ottenere l'annullamento della detta decisione e non soddisfa le condizioni di cui all'art. 173, quarto comma, del Trattato.
- 60 Di conseguenza, il suo ricorso d'annullamento deve essere dichiarato irricevibile per quanto riguarda il rifiuto di adottare i provvedimenti di cui trattasi.
- 61 Per quanto riguarda il rifiuto della Commissione di adottare le altre misure provvisorie richieste, il ricorrente non può del pari contestarlo dinanzi al Tribunale.
- 62 Con la domanda relativa al quarto provvedimento, il ricorrente ha chiesto alla Commissione non di prendere posizione nei suoi confronti, ma la formulazione di talune dichiarazioni generali, che sarebbero state rivolte a categorie di persone considerate astrattamente. Di conseguenza, egli non si trovava nella precisa situazione giuridica dell'effettivo destinatario di un atto annullabile ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, né in quella del potenziale destinatario di un provve-

dimento che la Commissione sarebbe tenuta ad adottare nei suoi confronti, come nell'ipotesi di cui all'art. 175, terzo comma (v. sentenza della Corte 10 giugno 1982, causa 246/81, Lord Bethell/Commissione, Racc. pag. 2277, punto 16).

63 Quanto alla domanda relativa alla prima parte del decimo provvedimento, diretta alla comunicazione da parte della Commissione di un'informazione per nulla precisata dal ricorrente, essa non poteva portare ad un atto che producesse effetti giuridici vincolanti tali da incidere sui suoi interessi, modificando in modo sensibile la sua situazione giuridica.

64 Così, anche per quanto riguarda il rifiuto di adottare le misure summenzionate ai punti 62 e 63 il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

65 Poiché la domanda relativa al settimo provvedimento non è stata presentata autonomamente rispetto alle altre domande, il ricorso va dichiarato irricevibile per quanto la riguarda, poiché esso è stato dichiarato irricevibile per quanto attiene a dette altre domande.

66 Infine, per quanto riguarda la domanda diretta a obbligare il signor Whish a comunicare una determinata relazione al ricorrente (sesto provvedimento), è sufficiente constatare che essa era divenuta priva di oggetto, poiché il ricorrente aveva già ricevuto tale relazione.

67 Da tutto quanto sopra emerge che il ricorso in esame dev'essere dichiarato interamente irricevibile.

## Sulle spese

- 68 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente è rimasto soccombente e dev'essere quindi condannato alle spese, comprese quelle dei procedimenti sommari svoltisi dinanzi al presidente del Tribunale, conformemente alla domanda in tal senso della Commissione.

Per questi motivi,

### IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

- 1) **Il ricorso è irricevibile.**
  
- 2) **Il ricorrente è condannato alle spese, comprese quelle dei due procedimenti sommari svoltisi dinanzi al presidente del Tribunale.**

Lussemburgo, 16 marzo 1998

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

V. Tiili

II - 543